

ARCHEOLOGIA PROFESSIONALE FRA DIRITTO D'AUTORE E ACCESSO AI DATI

Questo contributo nasce con l'intento di delineare il ruolo dei liberi professionisti nella produzione dei dati archeologici, evidenziando alcune criticità e avanzando proposte sulle possibili strategie di gestione di questi dati, con l'obiettivo di garantire i diritti di tutti coloro che contribuiscono alla loro formazione e gestione, nonché di coloro che sono interessati ad avervi accesso e riusarli.

Non si intende naturalmente condurre un'analisi del problema sul piano giuridico, che si preferisce lasciare agli esperti (cfr. il contributo di GAMBINO in questi Atti); è però opportuno sottolineare quanto queste tematiche siano non soltanto giuridiche ma anche culturali e che solo attraverso un approccio più ampio al tema e un'accurata analisi dei diritti e dei doveri connessi all'esercizio della professione si possa giungere a riformulare in maniera più consapevole anche le domande da porre al legislatore e le istanze che il mondo delle professioni deve portare all'attenzione delle istituzioni. Gli archeologi professionisti, che, vale la pena ricordarlo, soltanto in seguito alla Legge 110 del 2014 trovano una prima chiara definizione del loro profilo formativo e delle loro competenze all'interno del Codice dei beni culturali, svolgono infatti un ruolo fondamentale nella ricerca archeologica in Italia e dunque nella produzione dei nuovi dati.

È necessario riassumere brevemente il panorama degli attori coinvolti nella conduzione delle indagini archeologiche: l'esecuzione degli scavi è affidata per legge allo Stato, ovvero al MiBACT, al quale spetta la funzione primaria di garantire la tutela del patrimonio culturale; l'azione sul territorio, dietro il coordinamento della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, è svolta dalle Soprintendenze, cui la legge conferisce la direzione scientifica di ogni indagine di scavo, eccetto quelle svolte in regime di concessione da Università o altri Istituti di ricerca¹.

Si è scelto dunque di porre l'attenzione su una specifica categoria di interventi di scavo, quelli svolti in occasione di lavori pubblici o privati ove lo prevedano i piani regolatori comunali. Queste attività sono definite in ambito internazionale con il nome di *development-led archaeology*, che rende in modo estremamente chiaro il concetto di archeologia guidata dagli interventi di sviluppo del territorio: posa o sostituzione di cavidotti, infrastrutture viarie, altre opere pubbliche o di pubblico interesse, edilizia residenziale rappresentano ad

¹ Le funzioni degli Uffici centrali e periferici del MiBACT sono state oggetto di una riorganizzazione con il DPCM 171/2014, modificato, per gli aspetti riguardanti le funzioni di tutela nei parchi archeologici ad autonomia speciale dal DM 44 del 23/01/2016.

oggi l'ampia maggioranza dei contesti che producono nuovi dati archeologici, soprattutto in area urbana. La formalizzazione del concetto di *development-led archaeology* si fa tradizionalmente risalire alla firma della Convenzione di Malta, nel 1992, che ha avuto il merito di far emergere in tutta Europa la realtà degli archeologi professionisti. Nonostante il forte ritardo nella ratifica della Convenzione da parte del nostro Paese, avvenuta solo nel 2015², l'Italia aveva adeguato nel tempo il proprio impianto normativo: la prima Legge sull'archeologia preventiva è del 2005 e al 2012 risale la prima delle circolari fondamentali che la regolano, ma ancora prima il solido sistema di tutela italiano era stato preso a modello da altri paesi europei nella stesura delle proprie leggi in materia.

Nei casi appena descritti, i costi dell'indagine archeologica sono a carico del committente delle opere, secondo il principio del "polluters pay", ovvero del far ricadere l'onere degli scavi su chi ha l'interesse, anche economico, alla realizzazione dell'opera; il lavoro sul campo e la documentazione di quanto rinvenuto sono affidati ad archeologi professionisti, individualmente o tramite società archeologiche. Al termine dei lavori la documentazione prodotta viene consegnata alle Soprintendenze, presso i cui archivi viene conservata. Uno dei limiti della legislazione italiana, che pure come detto ormai dovrebbe aver incorporato i principi sanciti dalla Convenzione del 1992, è proprio nella gestione della documentazione archeologica, che solo in pochi casi, quelli ad esempio ricadenti nella fattispecie dell'archeologia preventiva³, prevede tra i costi dell'affidamento lavori anche la fase di redazione della documentazione.

Si pongono a questo punto due interrogativi fondamentali che riguardano il "destino" di questa preziosa mole di dati, che costituisce uno dei più grandi archivi di dati archeologici inediti in Italia:

- 1) Quali sono i tempi e le modalità di pubblicazione di tali informazioni?
- 2) Quali sono i diritti di accesso e riuso della documentazione conservata negli archivi, per motivi professionali o di ricerca?

L'adeguata pubblicazione dei risultati degli scavi archeologici ha rappresentato già da prima della costituzione del Ministero per i Beni Culturali un tema di primo piano: una circolare del Ministero della Pubblica Istruzione del 1972 affermava che «la pubblicazione è una parte essenziale della ricerca archeologica» e sottolineava la necessità di assicurare «la pubblicazione anche di scavi di rilevanza minima entro 5 anni dalla conclusione dei lavori», procedendo inoltre a una progressiva «eliminazione degli inediti». La circolare,

² L. 57/2015 Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992.

³ Art. 25 del D.Lgs. 50/2016, Codice dei contatti pubblici. Le disposizioni del Codice sono state modificate, anche nell'art. 25, dal D.Lgs. 56/2017.

peraltro, poneva l'accento sul diritto del pubblico ad essere informato dell'esito delle indagini, imponendo un limite temporale congruo, e non tanto su chi fosse competente alla pubblicazione⁴. Inutile dire che tali principi sono stati largamente disattesi e ancora a metà degli anni 2000 Gian Pietro BROGIOLO (2009) denunciava come oltre il 90% degli scavi rimanesse completamente inedito. Mancano statistiche più recenti, ma anche attualmente l'esperienza quotidiana mostra come l'edizione completa degli scavi sia tutt'altro che generalizzata.

Non è possibile approfondire in questa sede il problema dell'adeguata edizione dei contesti scavati e della mancata predisposizione di piani di pubblicazione distinti per la divulgazione al pubblico e l'informazione destinata alla comunità scientifica, che rappresenta uno dei problemi più gravi anche per il riconoscimento del ruolo sociale della professione dell'archeologo, come evidenziato dalla Convenzione di Faro del 2005 (KRISTIANSEN 2016). Si ritiene invece fondamentale, ai fini di questa riflessione, ragionare soprattutto su *chi* abbia il dovere, o il diritto, di curare la pubblicazione di quanto rinvenuto.

Da un lato vi è chi pone l'accento sul carattere meramente "descrittivo" dell'attività dell'archeologo professionista, il cui ruolo consisterebbe soprattutto nella produzione della documentazione "archeografica" delle emergenze archeologiche. D'altro canto, non si può non sottolineare il fatto che la relazione scientifica, che conclude l'attività sul campo e che costituisce la chiave interpretativa della documentazione archeografica, nonché la documentazione grafica rappresentano attività che ben difficilmente potrebbero essere ritenute prive di quel "carattere creativo" che la legge prescrive come fondamentale per la sottoposizione di un'opera alla Legge sul Diritto d'Autore (cfr. in proposito la posizione espressa in SERLORENZI *et al.* 2013 e la posizione interlocutoria di GAMBINO in questi Atti).

Eppure non è nemmeno questo il problema principale, sebbene rappresenti un punto critico sul piano legale. Il tema fondamentale è quello del possesso dei dati: in nessun caso, finora, si è scelto di chiarire definitivamente chi è il proprietario dei dati, se lo Stato, il singolo che li produce, la società per cui lavora: questo aspetto emerge con chiarezza anche nei contratti di lavoro, in cui non è quasi mai affrontato. Già una chiara risposta a tale quesito, e una sua esplicita definizione al momento della richiesta di sottoposizione dell'area a scavi archeologici e della stipula del contratto di collaborazione, aiuterebbe a chiarire i rispettivi ruoli e a sgomberare il campo da dubbi. Nel caso dello scavo archeologico, lo svolgimento di un'attività intellettuale costituisce chiaramente parte fondamentale e integrante del contratto. Senza alcuna pretesa di compiere un'analisi legale del problema, infatti, si ritiene che sarebbe fondamentale distinguere fra le varie componenti del diritto d'autore, ovvero

⁴ Circolare del Ministero dell'Istruzione n. 246 del 17 agosto 1972.

da un lato il diritto/dovere, in capo all'istituzione, di valutare la rispondenza della documentazione agli standard richiesti per la tutela, gestirne la conservazione e diffonderla secondo quanto previsto dalla norma vigente, dall'altro il diritto dell'archeologo a essere citato quale autore della documentazione, il che costituisce peraltro una garanzia per chi riusa i dati, al pari di qualunque citazione bibliografica della fonte impiegata. Un'informazione che non citi la sua fonte, o una fonte non verificabile, priva il dato scientifico di qualunque credibilità. Lo scavo è infatti un'attività distruttiva e non ripetibile, durante la quale è inutile negare che la capacità di osservazione e di lettura del contesto stratigrafico da parte di chi segue i lavori svolge un ruolo fondamentale nella raccolta dei dati e nel consentirne la futura interpretazione. L'attuale situazione di incertezza potrebbe essere migliorata tramite una chiara disciplina di questa fase del lavoro da parte del Ministero, già nel momento della richiesta di effettuazione delle indagini di scavo e di definizione del contratto di collaborazione con le società o con gli archeologi, utilizzando gli strumenti legislativi esistenti per disciplinare lo svolgimento dell'attività intellettuale, che in questo caso costituisce chiaramente parte fondamentale e integrante del contratto, definendo con chiarezza i rispettivi diritti e doveri (cfr. GAMBINO in questi Atti).

Due recenti circolari, rispettivamente del 2012 e del 2016, relative alle procedure di gestione dell'archeologia preventiva, hanno esplicitato per la prima volta in maniera ufficiale in Italia la necessità di coinvolgere nella pubblicazione gli archeologi che hanno condotto in prima persona gli scavi, prevedendo anche una remunerazione per il loro lavoro di studio post-scavo, come detto prima prevista esplicitamente dalla Convenzione di Malta⁵. Si tratta di un dato di fondamentale rilievo che, se applicato capillarmente, porterebbe alla produzione di informazione archeologica di qualità elevata, in tempi certi e secondo standard riconosciuti che, va detto, ad oggi non hanno carattere nazionale ma differiscono spesso da Soprintendenza a Soprintendenza.

Il dibattito su questo tema, peraltro, non riguarda solo l'Italia: recentemente è stato pubblicato il resoconto di un workshop organizzato nel 2015 dallo European Archaeological Council, il Dipartimento del Consiglio d'Europa che riunisce le organizzazioni europee che si occupano della tutela: dagli interventi pubblicati emerge chiaramente che i migliori risultati sono stati ottenuti nei paesi in cui una istituzione centrale è incaricata di conferire una licenza per lo svolgimento dell'attività professionale sulla base di specifici requisiti formativi e di esperienza e di definire gli standard per la redazione della documentazione scientifica (FLORJANOWICZ 2016). Allo stesso tempo gli autori evidenziano come la maggiore accessibilità alle informazioni generate

⁵ Circolare 10/2012 della Direzione Generale Antichità, e 1/2016 della Direzione Generale Archeologia.

da queste indagini archeologiche sia assicurata proprio dall'esistenza di banche dati centralizzate, che garantiscono la sostenibilità nel tempo e quindi la conservazione a lungo termine e l'accesso pubblico ai dati. Lo sviluppo delle tecnologie digitali, peraltro, rende oggi molto più semplice ed economico rispetto al passato il processo di pubblicazione, riducendo enormemente i tempi e i costi editoriali e consentendo di rendere accessibili al pubblico non solo le informazioni più facilmente trasferibili sulla "carta stampata", quindi testi e immagini, ma anche i dati grezzi a partire dai quali le interpretazioni sono rese possibili: documentazione grafica e fotografica ad alta risoluzione, georeferenziazione delle strutture, rilievi fotogrammetrici, quantificazione dei materiali.

L'affidamento della gestione delle banche dati archeologiche a una istituzione pubblica rappresenta una garanzia di sostenibilità nel tempo e soprattutto di facile reperimento delle informazioni, che sarebbero altrimenti frammentate in una miriade di singoli progetti impossibili da indicizzare e difficilmente interoperabili fra loro, con pesanti conseguenze in tema di facilità di reperimento delle informazioni e di modalità di accesso/riuso dei dati.

Delle esperienze italiane, preme in questo contesto citare almeno due progetti che hanno dato risposte differenti al problema, entrambi presentati nel corso della giornata di studi tenutasi al CNR dai rispettivi coordinatori: da un lato il SITAR della Soprintendenza Archeologica di Roma, che pubblica in rete, in open access, schede sintetiche degli interventi di scavo, attraverso una piattaforma web georeferenziata, prevedendo la citazione degli autori, ma consentendo l'accesso alla documentazione scientifica, al momento, solo agli utenti accreditati (si veda in proposito SERLORENZI *et al.* 2013 e in questi Atti); dall'altra parte il Mappa Project di Pisa, che in aggiunta alla piattaforma web, anche in questo caso ad accesso aperto, ha previsto la pubblicazione come open dataset della documentazione scientifica, assegnando ai singoli archeologi responsabili dell'indagine il diritto di pubblicare in rete i "propri" dati (GATTIGLIA in questi Atti).

I differenti approcci, collaudati dai progetti che li hanno proposti ormai da anni, si scontrano entrambi con fortissime resistenze culturali sia all'interno delle istituzioni che nel mondo delle professioni: il SITAR, nonostante le circolari emanate nel corso degli anni dai dirigenti che si sono succeduti alla guida della Soprintendenza, si scontra con la scarsa disponibilità degli stessi funzionari ad "aprire" i propri archivi; ancora più complessa si rivela la liberalizzazione dell'accesso alla documentazione scientifica originale. D'altra parte il portale Mappa Open Data, a 4 anni dalla sua creazione, pubblica in rete un numero limitato di dataset⁶, a testimoniare come anche da parte degli stessi

⁶ In data 22 febbraio 2018, il portale <http://mappaproject.arch.unipi.it/mod/Index.php> archivia 124 dataset.

archeologi siano molto forti le resistenze a cedere volontariamente la documentazione, non soltanto perché, in assenza di qualunque regolamentazione, la scelta di rendere pubblici i dati senza il consenso del funzionario può creare non pochi problemi al professionista, ma anche perché la pubblicazione in rete è vista troppo spesso non come una occasione per valorizzare i risultati del proprio lavoro, ma come un rischio di “perderne il controllo”.

Riteniamo che sia fondamentale comprendere le ragioni di tale sfiducia fra i liberi professionisti e tentare di suggerire strategie che possano contribuire a promuovere la condivisione della conoscenza, tutelando allo stesso tempo i diritti degli autori. La forte resistenza culturale alla cessione volontaria dei dati trova una sua più che comprensibile giustificazione nella scarsa considerazione che, in questi anni, è stata riservata all’attività di studio dell’archeologo nella fase successiva al lavoro sul campo. Molto raramente, infatti, i contratti di collaborazione coprono anche i costi dello studio e spesso il coinvolgimento degli scavatori nel piano di pubblicazione appare non come un diritto, ma come una concessione. Nonostante la già citata Convenzione di Malta ribadisca in maniera estremamente chiara la necessità di prevedere già nella fase di progettazione dei lavori le risorse necessarie alla pubblicazione dei risultati e nonostante le citate circolari della Direzione Generale competente ribadiscano questa prescrizione, ancora oggi l’attesissimo schema di decreto ministeriale che costituisce il “regolamento per gli appalti pubblici sui beni culturali” emanato ai sensi del Nuovo Codice degli Appalti, che dovrebbe andare a regolamentare le attività di scavo previste nell’ambito di tutti i lavori pubblici, non fa alcuna menzione delle fasi di studio e pubblicazione dei dati fra quelle che costituiscono l’indagine archeologica⁷.

Ben diversa è, ad esempio, la definizione di scavo archeologico data dalle linee guida pubblicate dal Chartered Institute for Archaeology (CifA) britannico, pubblicate nel 2014, in cui l’edizione è vista come parte integrante dello scavo⁸. A questo si aggiunga il fatto che, purtroppo, la qualità della documentazione scientifica non sembra costituire per i professionisti una garanzia di maggiori possibilità di accesso al mercato del lavoro e troppo spesso ancora archeologia professionale e ricerca sembrano essere due attività lontanissime e incapaci di comunicare in maniera proficua. Al contrario, per il professionista predisporre la documentazione per la pubblicazione in rete rappresenta un aggravio notevole di lavoro: la disponibilità ad affrontarlo dovrebbe trovare adeguata premialità sia sul piano economico che su quello del riconoscimento scientifico.

⁷ DM 154/2017 del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, recante “Regolamento per gli appalti pubblici sui beni culturali ai sensi del Codice degli Appalti”.

⁸ https://www.archaeologists.net/sites/default/files/CifAS&GExcavation_1.pdf, in particolare i paragrafi 3.8 e 3.10.

In ambito europeo le agenzie di ricerca hanno compiuto in questi anni grandi passi avanti, arrivando a prevedere che i risultati degli studi condotti con finanziamenti pubblici siano resi disponibili in open access sui repository degli istituti, pena l'impossibilità di essere ammessi a nuove richieste di finanziamento; in Italia, le stesse attività di scavo in concessione prevedono la pubblicazione dei risultati su Fasti Online – peraltro in forma di report sintetico che in nulla viola il diritto degli autori ad approfondire successivamente singoli aspetti della ricerca – quale condizione per poterne chiedere il rinnovo⁹: nulla di tutto questo è attualmente previsto per l'archeologia professionale, che pure si trova spesso a operare in contesti infrastrutturali ampiamente finanziati con denaro pubblico.

È opportuno sottolineare quanto il dibattito sulla proprietà intellettuale della documentazione archeologica sia stato stimolato negli ultimi anni dal processo sempre più diffuso di digitalizzazione degli archivi e dalla crescente disponibilità dei dati in rete; in passato, la documentazione d'archivio era accessibile soltanto previa richiesta scritta e solo pochi studiosi, autorizzati dal funzionario competente per territorio, potevano accedervi. Non è un caso che in varie occasioni le Soprintendenze citino la Legge che regola l'accesso alla documentazione amministrativa (L. 241/1990) come normativa sulla base della quale concedere o negare l'accesso alla documentazione scientifica custodita nei propri archivi (cfr. gli esempi citati in PALOMBINI, SCHIAPPELLI 2012): il tema dei diritti di proprietà intellettuale su tali documenti è emerso in maniera deflagrante negli ultimi anni, portando all'evidenza problematiche mai risolte nella gestione del patrimonio archeologico e della figura dell'archeologo in Italia.

A ben vedere, non sarebbe certamente un'espansione dei diritti di proprietà intellettuale ad aumentare le tutele e i vantaggi per tutte le figure coinvolte nella filiera di produzione e gestione dei dati. Il dibattito irrisolto sull'attribuzione dei diritti di proprietà intellettuale – che vede concorrere per questo diritto l'archeologo che li ha raccolti sul campo ed elaborati, il Ministero, addirittura la società archeologica che si aggiudica l'appalto dei lavori, come sottolinea anche MALNATI in questi Atti – oltre che complesso sul piano giuridico, allontana l'unica soluzione che potrebbe davvero risolvere il problema: la costituzione di banche dati open access istituzionali, che pubblichino non solo i report di scavo ma anche i dati connessi. Tale modalità di pubblicazione, nella medesima forma in cui le riviste scientifiche hanno avviato la pubblicazione dei “data-papers”, consentirebbe un riuso più consapevole dei dati, dando la possibilità di verificarli e quindi di sottoporli a una nuova interpretazione.

⁹ Circolare 1/2016 della DG, le cui prescrizioni sono ribadite dalla Circolare 21/2017 della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio.

Allo stesso tempo, la certezza della pubblicazione porterebbe sicuramente i professionisti ad innalzare il livello qualitativo della documentazione, con indubbi vantaggi sul piano della qualità dei dati scientifici resi disponibili; d'altra parte, la possibilità per studiosi e professionisti di accedere facilmente alle informazioni stimolerebbe nuovi studi specialistici basati sui dati. Sul fronte dell'attività professionale ciò migliorerebbe esponenzialmente le conoscenze pregresse dell'archeologo sull'area sulla quale si accinge a lavorare, con una ricaduta positiva sulla qualità dell'assistenza scientifica prestata. Per gli istituti di tutela, tali policy costituirebbero la migliore forma di trasparenza dell'agire amministrativo e di rendicontazione dell'investimento di denaro pubblico.

Un altro elemento che meriterebbe di essere posto in rilievo è il giusto riconoscimento dell'attività svolta sul campo, anche attraverso l'attribuzione del giusto valore scientifico alle nuove forme di pubblicazione dei dati in forma "nativa digitale". Le forme di edizione esclusivamente digitale e la verifica della qualità delle informazioni disponibili in rete in modalità diverse dalla editoria "classica" sono temi assai dibattuti, che rappresentano un altro degli aspetti fondamentali della problematica: il mondo della ricerca rimane ancora legato alle tradizionali forme di edizione cartacea, e le stesse valutazioni dell'ANVUR, l'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, restano legate alle tradizionali pubblicazioni sulle riviste di fascia A, mentre vengono tenuti in scarsa considerazione fattori come la pubblicazione dei cd. "data-papers", in cui alla pubblicazione è annesso il dataset contenente i dati grezzi della ricerca, o il deposito dei risultati della ricerca in repository accessibili in rete. Il mancato riconoscimento del valore dell'attività sul campo e delle forme di pubblicazione dei dati in rete rappresenta senza dubbio un freno rispetto all'adesione da parte degli archeologi a iniziative di maggiore condivisione delle informazioni.

La scarsa capacità di riconoscere il valore dell'attività sul campo si legge anche nella scelta del MiBACT il quale, nell'ultimo concorso bandito nel 2016 e conclusosi nel dicembre 2017 con l'assunzione di 129 funzionari archeologi, non ha riconosciuto alcun punteggio per scavi e ricerche svolti tramite contratti stipulati con privati. Se si pensa che in tutti questi casi la direzione scientifica spetta comunque al Ministero e al Ministero stesso gli archeologi consegnano la documentazione prodotta, tale atteggiamento appare riflettere una scarsa considerazione nei confronti di professionisti che forniscono un contributo fondamentale alla tutela del patrimonio archeologico.

VALERIA BOI

Istituto Centrale per l'Archeologia
valeria.boi@beniculturali.it

BIBLIOGRAFIA

- BROGIOLO G.P. 2009, *La tutela dei paesaggi storici tra archeologia preventiva e archeologia di emergenza*, in G. VOLPE, P. FAVIA (eds.), *V Congresso Nazionale di Archeologia Medievale (Foggia 2009)*, Firenze, All'Insegna del Giglio, 3-6.
- FLORJANOWICZ P. (ed.) 2016, *When Valletta meets Faro. The Reality of European Archaeology in the 21st Century. Proceedings of the International Conference (Lisbon 2015)*, EAC Occasional Paper No. 11, Budapest, Archaeolingua.
- KRISTIANSEN K. 2016, *Trajectories towards a knowledge-producing contract archaeology*, in FLORJANOWICZ 2016, 9-12.
- PALOMBINI A., SCHIAPPELLI A. 2012, *Trasparenza, circolazione e diritto intellettuale per il dato archeologico: un possibile modello dalle licenze Open Source*, in L. BEZZI, D. FRANCISCI, P. GROSSI, D. LOTTO (eds.), *Open Source, Free Software e Open Format nei processi di ricerca archeologica. Atti del III Workshop ArqueoFOSS (Padova 2008)*, Roma, Quasar, 101-106.
- SERLORENZI M., IOVINE I., BOI V., STACCA M. 2013, *Archeologia e Open Data. Stato dell'arte e proposte sulla pubblicazione dei dati archeologici*, in M. SERLORENZI (ed.), *ArqueoFOSS. Free, Libre and Open Source Software e Open Format nei processi di ricerca archeologica. Atti del VII Workshop (Roma 2012)*, «Archeologia e Calcolatori», Suppl. 4, 60-78.

ABSTRACT

Professionals play an important role in archaeological research in Italy as producers of new data, working under the scientific direction of the Ministry for Cultural Heritage in the so called “commercial archaeology”. The Scientific documentation produced during these excavations, often unpublished, is archived by the Superintendencies. The management of these documents directly involves archaeologists both as producers and users: the recognition of their authorship – at least moral rights – would encourage higher quality documentation, and easy access to already known data would improve the quality of new research.

